



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 113/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ SERENISSIMA TELEVISIONE S.R.L. (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
“SERENISSIMA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI  
ALL’ART. 3, COMMA 4, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.  
538/01/CSP E DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO DEL  
MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
9 DICEMBRE 1993, N. 581**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. VENETO N. 01/2021 - PROC. 36/21/FB-CRC)**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Veneto n. 18 del 10 agosto 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Veneto;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Veneto le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Veneto, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONT. n. 01/2021 del 21

gennaio 2021, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Serenissima Televisione S.r.l. con sede in Rubano – Padova, via Pacinotti n. 18, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “Serenissima”, quanto segue:

- la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 5-ter, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso in data 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2020, televendite relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, mostrando in sovrapposizione e/o inducendo ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899);

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4 dell'allegato A) alla delibera n.538/01/CSP per aver trasmesso, in data 21 e 22 ottobre 2020, telepromozioni presentate dal conduttore del programma in corso all'interno del contesto scenico in cui lo stesso si svolge;

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni per aver trasmesso, in data 21 e 22 ottobre 2020 alcune telepromozioni in cui la prescritta dicitura “*messaggio promozionale*” non permane sul teleschermo per l'intera durata del messaggio pubblicitario.

## **2. Deduzioni della società**

La società Serenissima Televisione S.r.l., cui il citato atto CONT. n. 01/2021 del 21 gennaio 2021 è stato notificato in pari data, nei tempi assegnati dal CO.RE.COM. Veneto non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Veneto, con Deliberazione n. 19 del 10 marzo 2021, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP ed altresì per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4 dell'allegato A) alla delibera n.538/01/CSP e nell'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal citato Comitato e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- come riportato in dettaglio nel citato atto di contestazione CONT. n. 01/2021 del 21 gennaio 2021, l'emittente “Serenissima” in data 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 01:04, ha trasmesso televendite relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, mostrando in sovrapposizione e/o inducendo ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899); al riguardo si osserva che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 5-ter, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” di cui alla delibera n. 538/01/CSP, le trasmissioni di televendite relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, recanti

in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, “non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00” e pertanto non risulta agli atti che l'emittente, nel periodo sottoposto a monitoraggio, abbia mandato in onda i programmi oggetto di contestazione nella fascia oraria in cui ne è preclusa la trasmissione;

- in data 21 e 22 ottobre 2020 a partire dalle ore 21.00 l'emittente “*Serenissima*” ha trasmesso il *talk show* dal titolo “*Insieme Idee e Persone*” nel corso del quale, in diverse occasioni (ad esempio nell'intervallo orario 21.20'.43"- 21.21'.06" del 21 ottobre 2020 e nell'intervallo orario 21.25'.32"-21.26'.18" del 22 ottobre 2020), il conduttore del programma, in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4 dell'allegato A) alla delibera n.538/01/CSP, presenta direttamente la telepromozione di un servizio di autonoleggio a lungo termine senza che venga effettuato un cambio di contesto scenico. Sebbene la ditta di autonoleggio venga presentata quale “*main sponsor*” della trasmissione “*Insieme Idee e Persone*”, quest'ultima non può classificarsi quale programma sponsorizzato in quanto priva delle specifiche caratteristiche richieste per la sponsorizzazione dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; al contrario, non v'è dubbio che nel caso di specie, la comunicazione commerciale mandata in onda, consistente nella presentazione verbale e visiva dei beni e servizi offerti da una ditta di autonoleggio a lungo termine nell'ambito di un *talk show* al fine di promuovere la fornitura dei servizi dalla stessa offerti, costituisca una telepromozione, in aderenza alla definizione di quest'ultima fornita dall'articolo 2, lett. *mm*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- le suddette telepromozioni del servizio di autonoleggio a lungo termine mandate in onda in data 21 e 22 ottobre 2020 sono connotate dalla presenza tardiva e talvolta solo discontinua della scritta in sovrapposizione recante la dicitura “*messaggio promozionale*” che, ad eccezione di quella trasmessa nell'intervallo orario 22.01'.07"- 22.01'.55" del 21 ottobre 2020, non appare per l'intera durata della pubblicità, come richiesto dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di non poter confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Veneto nell'atto CONT. n. 01/2021 del 21 gennaio 2021 in merito alla presunta violazione, da parte del servizio di media audiovisivo “*Serenissima*”, delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e di poter accogliere la proposta dello stesso Comitato limitatamente all'accertata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 dell'allegato A) alla delibera n.538/01/CSP e di cui all'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. *a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Serenissima*”, deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso di ciascuna giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio, di episodi occasionali di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, peraltro riscontrati nell'ambito di un'unica trasmissione.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 150.000,00 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 dell'allegato A) alla delibera n.538/01/CSP e all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi in data 21 e 22 ottobre 2020 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Serenissima Televisione S.r.l. (C.F. 04889670289) con sede in Rubano – Padova, via Pacinotti n. 18, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Serenissima*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 dell'allegato A) alla delibera n.538/01/CSP e all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 113/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 113/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 maggio 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba